



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 65 DEL D.LGS N. 150/2009, DEI PREVIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI ALLA
NORMATIVA NAZIONALE, DISAPPLICANDO QUELLI IN CONTRASTO ED ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DECENTRATE ANNI 2011-12-13-14 AI SENSI DELL'ART. 40 C 3 TER DEL D.L. VO 165/2001;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

VERBALE

Oggi, quindici del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici, a Reggio Calabria presso la sede del Palazzo Municipale, alle ore 15.00, la Delegazione Trattante di parte pubblica, convocata con nota prot. n. 186178 del 12 dicembre 2014 a firma del Segretario Generale;

Dato atto che :

- con nota prot. 144553 del 25 settembre 2014, il Segretario Generale, nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, ha convocato le Organizzazioni Sindacali, per giorno 2 ottobre 2014, per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo relativa alla destinazione dei fondi per le annualità 2011/ 2014 ed all'adeguamento dei previgenti contratti collettivi integrativi alla normativa vigente, informando le Stesse che, in loro assenza ed in mancanza di formale comunicazione in cui sia espressa la volontà di riprendere le trattative sindacali per la stipula dell'accordo in oggetto, la delegazione trattante di parte pubblica avrebbe proceduto, in ossequio a quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria, all'adozione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo;
- con nota del 30 settembre 2014, le RSU hanno comunicato la non presenza della stesse all'incontro del 2 ottobre 2014;
- nessun riscontro alla sopraccitata nota del Segretario Generale è stata trasmessa dalle OO.SS. territoriali;
- che il 2 ottobre 2014 la Delegazione trattante, prendendo atto della mancata presentazione delle OO.SS e delle RSU ha verificato, pertanto, il ricorrere dei presupposti per l'adozione dell'atto unilaterale - sostitutivo dell'ipotesi di accordo sull'adeguamento dei vigenti contratti all'art dell'articolo 65 del D.Lgs n. 150/2009 e sull'utilizzo delle risorse decentrate anni 2011- 2014, ai sensi dell'art. 40 c. 3 ter del D. L.vo n. 165/2011 s.m.i. (Allegato 1);
- il Collegio dei Revisori dei Conti, per come prevede l'art. 40- bis del Dlgs 165/2001, in data 16 ottobre 2014, con il parere prot. n. 156136, ha espresso la positiva certificazione sulla relazione tecnico-finanziaria relativa all'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo per l'adeguamento ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs n. 150/2009, dei previgenti contratti collettivi integrativi alla normativa nazionale, disapplicando quelli in contrasto ed all'utilizzo delle risorse decentrate anni 2011-2012-2013-2014 ai sensi dell'art. 40 c 3 ter del d.l.vo 165/2001;
- La Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 del 05/12/2014 ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di atto unilaterale

SOTTOSCRIVE

il presente Atto Unilaterale sostitutivo del mancato accordo per l'adeguamento ai sensi dell'articolo 65 del D.lgs n.150/2009, dei previgenti contratti collettivi integrativi alla normativa nazionale, disapplicando quelli in contrasto ed all'utilizzo delle risorse decentrate anni 2011-2012-2013-2014 ai sensi dell'art. 40 c 3 ter del d.l.vo 165/2001.

Il Presidente della delegazione trattante
Dott. Pietro Emilio

La Dirigente del Settore Affari Generali
Dott.ssa Loredana Pace

Il Dirigente del Settore Programmazione
Economica Finanziaria
Avv. Demetrio Barreca

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 65 DEL D.LGS N. 150/2009, DEI PREVIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI ALLA NORMATIVA NAZIONALE, DISAPPLICANDO QUELLI IN CONTRASTO ED ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNI 2011-2012-2013-2014 AI SENSI DELL'ART. 40 C 3 TER DEL D.L.VO 165/2001.

PREMESSA

Il presente atto è adottato in via unilaterale ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs.n. 165/2001 e sostituisce, in via provvisoria, a tutti gli effetti il previgente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), di cui viene mutuata la disciplina, procedendo tuttavia, nella sezione I, all'adeguamento dello stesso agli intervenuti mutamenti normativi ex art.65 del D.Lgs. 150/2009, nonché, nella Sezione II, alla definizione dello schema di utilizzo delle risorse decentrate per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014.

Il presente atto si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato.

Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative, recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:

- D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2, comma 2, 5, 7, comma 5, 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45, commi 3 e 4;
- D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
- D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
- D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9, commi 1, 2bis, 17 e 21;
- CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti;
- Art 243 bis TUEL (piano di riequilibrio).

Tutti i riferimenti contenuti all'interno del presente documento al "Contratto decentrato integrativo" devono leggersi come "Atto Unilaterale".

INDICE

SEZIONE I.....	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria	4
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI.....	5
Art. 2 - Diritti e libertà sindacali : modalità di svolgimento delle assemblee e diritto di sciopero	5
Art. 3 - Sistema delle relazioni sindacali	5
Art. 4 - Contrattazione decentrata integrativa	5
Artt. 5 (Concertazione)/6 (Informazione)/7 (Consultazione)/8 (Forme di partecipazione)- Abrogati	6
Art. 9 - Lavoro straordinario.....	7
Art. 10 - Costituzione fondo per lo sviluppo della Risorse umane Abrogato.....	7
Art. 11 – Destinazione del fondo	8
Art. 12 - Strumenti di premialità	8
Art. 13 - Progressione Economica Orizzontale (PEO).....	8
Art. 14 - Individuazione delle posizioni organizzative e criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione e risultato.....	9
Art. 15 - Individuazione delle Alte professionalità	9
Art. 16 - Criteri per la corresponsione del fondo organizzazione del lavoro.....	9
Art. 17 - Criteri per la remunerazione di particolari condizioni di attività disagiate, di specifiche abilità e di specifiche norme di legge.....	9
Art. 18 - Forme di incentivazione di specifiche attività e prestazioni previste da particolari norme di legge ...	12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE	13
Art. 19 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	13
Art. 20 - Comitato per il mobbing.....	13
Art. 21 Formazione / Art. 22 Modalità di gestione del piano di formazione	13
Art. 23 - Miglioramento ambiente di lavoro e sicurezza.....	13
Art. 24 -Personale della polizia locale	14
Art. 25 Servizio sostitutivo mensa	14
Art. 26 - Disposizioni finali	14
SEZIONE II.....	15
UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNI 2011-2012-2013-2014 AI SENSI	15
DELL'ART. 40 C 3 TER DEL D.L.VO 165/2001;.....	15
Art 1 - Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2011.....	15
Art. 2 Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2012	18
Art. 3 Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2013	21
Art. 4 Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2014	24

SEZIONE I


ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 65 DEL D.LGS N. 150/2009, DEI PREVIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI ALLA NORMATIVA NAZIONALE, DISAPPLICANDO QUELLI IN CONTRASTO .

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria¹

1. Il presente atto si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.40, comma 3 ter, del D.lgs n 165/2001 il presente atto ha efficacia per gli anni 2011, 2012, 2013 e, per le parti non oggetto di eventuali successive modifiche, anche per l'anno 2014.
3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
4. Il presente atto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo decentrato, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

¹ Il presente articolo sostituisce e riformula l'art.1 CCDI vigente.



TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 - Diritti e libertà sindacali : modalità di svolgimento delle assemblee e diritto di sciopero

1. La RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano al Settore Affari Generali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.
2. La rilevazione dei partecipanti all'assemblea è effettuata dall'Amministrazione. Durante lo svolgimento dell'assemblea deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.
3. I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
4. Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell'art.2 dell'Accordo Collettivo Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, del 07.08.1998 ss.mm.ii..
5. Si richiamano le regolamentazioni del diritto di sciopero stabilite dall'accordo quadro dell'ARAN vigente, integrandolo con i contenuti dei previgenti accordi decentrati già stipulati e non in contrasto con le disposizioni normative e contrattuali nazionali tempo per tempo vigenti, con riserva di ricontrattare i contingenti con separato accordo.

Art. 3 - Sistema delle relazioni sindacali²

1. Il sistema delle relazioni sindacali deve realizzarsi nel rispetto dei distinti ruoli dell'ente e delle rappresentanze sindacali, nelle materie e nelle modalità delineate dalle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001, per come modificato dal d.lgs. 150/2009 e dalla contrattazione collettiva nazionale, nella misura in cui risulta compatibile con le norme imperative di legge.
2. I dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel presente atto.
3. In caso di inottemperanza dei dirigenti, si provvederà all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art 2 comma 9 bis della legge 241/90 per come regolamentato dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 118/2014, fatta salva eventuale nuova disciplina interna dell'Ente.
4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art. 4 del CCNQ del 7.08.1998 (sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali), garantisce ai soggetti di cui all'art. 10 del medesimo CCNQ l'uso continuativo di un idoneo locale comune, organizzato con modalità concordate con i medesimi, per consentire l'esercizio delle loro attività.
5. In ciascun settore, al fine di facilitare l'informazione sindacale ai dipendenti, i dirigenti provvedono a dotare di bacheca un locale facilmente accessibile.

Art. 4 - Contrattazione decentrata integrativa³

1. Nell'ambito delle materie rimesse dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente alla contrattazione decentrata integrativa si stabilisce che, per ogni incontro, deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Di ogni seduta verrà redatto, di norma, un sintetico verbale che dovrà riportare gli argomenti affrontati e le eventuali decisioni assunte.

² L'art. 3 è stato riformulato in conformità al D.lgs. n.150/2009

³ L'art. 4 è stato riformulato in conformità al D.lgs. n.150/2009 e del D.lgs.n. 165/2001 ed inoltre sintetizza alcune delle previsioni contrattuali degli artt. 5/6/7/8 del precedente accordo decentrato.

2. Nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, riguardanti materie di contrattazione, devono essere indicati i pareri delle OO.SS. come risultanti dai verbali degli incontri.
3. Il materiale oggetto di informazione deve essere fornito, in forma scritta o su supporto informatico o per via telematica, a tutti i componenti della RSU e delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
4. Alla contrattazione integrativa partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL. Le OO.SS. dovranno provvedere a tale accredito nei tempi previsti dall'art 10 CCNQ del 07.08.1998; nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione, l'Amministrazione ha diritto di richiederli. Nulla vieta alle OO.SS., nella loro libertà, di modificare il nominativo del dirigente accreditato, mediante atto formale.
5. Per permettere una razionale trattazione degli argomenti è favorita la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati.
6. Tutti gli accordi, verbali d'incontro e contratti, debitamente sottoscritti, sono trasmessi, in copia, a tutti i soggetti firmatari.
7. Ogni delegazione trattante può avvalersi di esperti di parte per affrontare aspetti tecnici senza alcun potere negoziale. Le delegazioni trattanti, di comune accordo, possono nominare commissioni bilaterali paritetiche, per trattare argomenti specifici.

Artt. 5 (Concertazione)/6 (Informazione)/7 (Consultazione)/8 (Forme di partecipazione)

Abrogati⁴

⁴ Gli artt 5/6/7/8 sono stati abrogati in quanto la materia negli stessi trattata è già compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale nella misura in cui risulti compatibile con le vigenti previsioni di legge.

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 9 - Lavoro straordinario⁵

1. Il lavoro straordinario, in conformità all' art. 38 del CCNL del 14/09/2000, dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali e non programmabili.
2. L'effettuazione del lavoro straordinario potrà avvenire ed essere retribuito solo previa autorizzazione del dirigente che dovrà essere debitamente motivata. L'utilizzo del lavoro straordinario deve rispondere a criteri di equità ed efficienza.
3. Dall'importo annualmente destinato alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, l'Amministrazione potrà detrarre una somma, quale quota parte degli straordinari riferita al personale della categoria D eventualmente incaricato di posizione organizzativa. L'ammontare sarà definito sulla base della media di lavoro straordinario effettuato dal soggetto nell'ultimo triennio. Tali somme, compatibilmente con la vigente disciplina normativa e contrattuale nazionale, saranno destinate al fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31/03/1999.
4. Nell'ambito del disposto dell'art.14 comma 4 del CCNL 1.4.99, si conferma che il limite massimo annuo individuale di ore per Lavoro Straordinario è determinato in 180 ore.
5. Il Fondo può essere incrementato solo per disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, in particolare quelle elettorali e per fronteggiare eventi eccezionali.
6. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è di 180 ore. L'eventuale superamento di tale limite, entro la soglia del 2% del personale, è consentito esclusivamente:
 - a) per attività di diretta assistenza agli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, Sindaco, Vice Sindaco), al Segretario Generale ed al Direttore Generale;
 - b) per interventi connessi al servizio di pronta reperibilità, se istituiti con atto deliberativo.
7. I limiti massimi per le attività di cui alla lettera a) del comma precedente sono determinati, sulla base dei pregressi accordi di delegazione trattante del 28.04.2011, in 480 ore annue per il personale amministrativo addetto agli uffici di staff ed in 780 ore per il personale addetto ai servizi ausiliari (es. autisti e custodi). I limiti massimi per le attività di cui alla lettera b) del comma precedente sono determinati con i singoli atti deliberativi che istituiscono il servizio di pronta reperibilità, comunque non superiori ai limiti di cui al periodo precedente.
8. Superati i limiti sopra specificati viene fatto ricorso alla banca delle ore secondo le modalità previste dall'art. 38 bis dell'accordo del 14.09.2000.
9. Per le attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, individuati al precedente comma 6) lett. a) si stabilisce di assegnare un budget indicativo pari alla media di lavoro straordinario effettuato dai settori/servizi interessati nell'ultimo triennio, al netto dell'importo riferito al personale della categoria D incaricato di posizione organizzativa. Il predetto budget verrà assegnato al Direttore generale, o in mancanza al Segretario Generale, che provvederà alla distribuzione delle ore secondo le necessità organizzative e con criteri di equità ed efficienza, predisponendo per tali istituti un capitolo ad hoc sul bilancio comunale. Tale budget non deve essere superiore al 30% del totale.
9. I risparmi e le somme non spese nel corso di ogni anno sono destinate alle risorse dell'art. 15 del CCNL 01.04.99, con prioritaria destinazione al finanziamento della produttività.

Art. 10 - Costituzione fondo per lo sviluppo della Risorse umane Abrogato⁶

⁵ L'art. 9 è stato riformulato in conformità al D.lgs. n.150/2009.

⁶ L'art.10 è stato abrogato in quanto la costituzione del fondo di cui all'art.15 CCNL del 01/04/1999 non è materia di contrattazione.



Art. 11 – Destinazione del fondo⁷

1. Il Fondo costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1998/2001, viene ripartito in conformità all'art. 17 del CCNL 1999, per come integrato dal CCNL 22.01.2004, nel seguente modo:

- a) premialità;
- b) progressione-economica all'interno delle categorie;
- c) retribuzione di posizione e risultato con riferimento alle posizioni organizzative ed alte professionalità;
- d) organizzazione del lavoro:
 - disagio;
 - rischio;
 - turno, reperibilità, maneggio valori ecc.;
 - responsabilità categorie B, C e D non titolari di posizioni organizzative;
 - indennità per specifiche professionalità (ufficiali di stato civile ed anagrafe, ufficiali elettorali, responsabili tributi archivisti informatici, responsabili uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, messi notificatori e responsabili servizi di protezione civile (art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999 punto i).
 - attività previste da leggi specifiche.

2. Ad ogni compenso deve corrispondere una causale nettamente diversa.

Art 12 - Strumenti di premialità⁸

1. L'attribuzione al personale del compenso incentivante è strettamente correlata agli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi verificato attraverso la valutazione delle performance organizzativa ed individuale nel rispetto delle previsioni di legge di cui al D.Lgs n. 150/2009 e al D.Lgs. n. 165/2001, per come declinato nel sistema di valutazione della performance dell'Ente.
2. E' esclusa l'erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria o legata ad automatismi comunque denominati.
3. L'attribuzione di incentivi non potrà mai avvenire in assenza di apposita verifica dell'organismo di valutazione sul raggiungimento dei risultati previsti dal piano della performance.
4. Per il triennio 2011/2012/2013 non si prevede l'erogazione di alcuna indennità a titolo di produttività individuale ed organizzativa.

Art. 13 - Progressione Economica Orizzontale (PEO)⁹

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.
2. Nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici.
3. Al termine del periodo di blocco delle retribuzioni individuali di cui al citato art. 9 del D.L. n. 78/2010 verrà effettuata una revisione dei criteri integrativi per le progressioni economiche.

⁷ Per la definizione delle destinazioni degli anni 2011/2012/2013 si rinvia alla sezione II del presente atto unilaterale.

⁸ L'art. 12 è stato riformulato in conformità al D.lgs. n.150/2009.

⁹ L'articolo è stato rimodulato in conformità al D.lgs. n.150/2009.



Art. 14 - Individuazione delle posizioni organizzative e criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione e risultato.

Abrogato¹⁰

Art. 15 - Individuazione delle Alte professionalità.

Abrogato¹¹

Art. 16 - Criteri per la corresponsione del fondo organizzazione del lavoro.

Abrogato¹²

Art. 17 - Criteri per la remunerazione di particolari condizioni di attività disagiate, di specifiche abilità e di specifiche norme di legge.

1. Le parti concordano di suddividere e ripartire una quota del fondo a norma del presente articolo da destinarsi alla erogazione dei compensi secondo come di seguito specificato:

1) INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Il Servizio di reperibilità è istituito con atto deliberativo e regolamentato ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 14.09.2000.

2) INDENNITÀ DI RISCHIO

Compensare l'indennità di rischio, determinata in €. 30,00 mensili lorde, da erogare mensilmente al dipendente, in relazione alla effettiva prestazione.

Per la definizione dei profili professionali si confermano le declaratorie dei previgenti contratti decentrati integrativi.

3) ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO E TURNAZIONE

L'indennità di turno di cui all'art. 17, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. del 01/04/1999 compete alle condizioni e nei limiti disciplinati dall'art. 22 del CCNL 14/09/2000.

4) RESPONSABILITÀ PERSONALE CATEGORIA D

a) Compensare il personale della categoria D, non incaricato di funzioni di posizione organizzativa e formalmente incaricato della responsabilità di Servizio, con una indennità annua complessiva di €2.000,00, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 22.01.2004.

b) Compensare il personale della categoria D e della Categoria C formalmente assegnato a responsabilità di Ufficio con una indennità annua complessiva di € 1.500,00.

c) Compensare il personale formalmente assegnatario di incarico di responsabile di procedimento con una indennità annua complessiva di € 1.000,00.

Ai responsabili di Servizio ed Ufficio non possono essere assegnate ulteriori indennità come responsabili di procedimento.

Non sono ammissibili duplicazioni di indennità per responsabilità di procedimento.

L'Ente si riserva di disciplinare con atto organizzativo le modalità di individuazione dei diversi

¹⁰ Gli artt. 13/14/15 sono stati abrogati in quanto la materia negli stessi trattata è già compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale nella misura in cui risulta compatibile con le vigenti previsioni di legge.

¹¹ Gli artt. 14/15 sono stati abrogati in quanto la materia negli stessi trattata è già compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale nella misura in cui risulta compatibile con le vigenti previsioni di legge.

¹² L'art. 16 costituiva una mera ripetizione di quanto dettagliato già nel precedente art.11.

incarichi di responsabilità e la relativa graduazione, anche ai fini di una puntuale e specifica quantificazione delle relative indennità, in proporzione al diverso grado di responsabilità.

5) COMPENSI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL' ART. 36 CCNL 2002 - 2005

Compensare, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/04, le specifiche responsabilità del personale delle Categorie B - C, D, attribuite con atto formale degli Enti e derivanti dalle qualifiche di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe;
- Responsabile dei tributi stabiliti per legge;
- Messi notificatori cui sono attribuite le funzioni di ufficiale giudiziario.

L'indennità è prevista per le sole categorie C e D (in quanto le deleghe sono esercitabili nei confronti di personale appartenente a categorie non inferiori alla C), ad eccezione dei messi notificatori.

Tale indennità viene erogata nella misura annua massima di € 300, al personale che esercita in toto la delega di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile e ai messi notificatori ai quali è stata attribuita la funzione di ufficiale giudiziario.

Viene erogata nella misura di € 200 al personale che esercita in toto la delega di Ufficiale di Anagrafe o di Stato Civile.

Viene erogata nella misura di € 100 al personale che esercita la delega parzialmente e cioè solo con riferimento ad alcune tipologie di procedimenti o atti rientranti ordinariamente nelle funzioni oggetto della delega medesima e con esclusione delle altre (nascite/decessi/cittadinanza/matrimoni/variazioni di residenza/carte di identità e simili)

Compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, nonché servizi leva e statistica. Per tali specifiche responsabilità è dovuta una indennità annua massima lorda di € 100.

Tutte le sopra citate indennità non possono essere erogate a coloro i quali ricevono indennità di procedimento o di responsabilità di Servizio e Ufficio per le medesime funzioni di cui al punto 5.

6) ATTIVITÀ DISAGIATE

Compensare le attività disagiate con una indennità giornaliera destinata a remunerare la sottoposizione a disagio dell'articolazione oraria e/o delle situazioni operative e funzionali, ad eccezione delle prestazioni oggetto di indennità di turnazione.

Si prevede l'erogazione del disagio ai seguenti profili professionali:

- 1) *Disapplicato, in attesa della definizione del procedimento giudiziario pendente o di diversa disciplina negoziale*¹³;
- 2) tutte le altre figure e profili professionali già previsti dal contratto collettivo aziendale previgente, per come integrati, successivamente con stralci contrattuali, nel medesimo importo e previsioni individuali in precedenza osservate, fino alla rinegoziazione del contratto decentrato di cui al prossimo comma. Con riferimento all'indennità di disagio corrisposta al personale di front office, addetto in maniera

¹³ *La previsione dell'indennità c.d. per "attività esterna" [Per i vigili urbani addetti in via continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive) al servizio esterno si conferma la previsione storica del compenso aumentato per il solo 2004 ad un totale di 120.000.00 parametrandola a 6.00 al giorno nei limiti del fondo di cui al presente numero 1] in attesa di una sua prossima riformulazione più conforme al dettato contrattuale, è disapplicata in quanto indicata nei rilievi ministeriali tra le indennità corrisposte contra legem. Le somme previste per l'erogazione di tale indennità sono state, comunque, inserite prudenzialmente nelle destinazioni dei fondi per le annualità 2011/2012/2013/2014, di cui alla sez. II del presente atto, essendo la verifica della sua legittimità tra l'altro oggetto di procedimento giudiziario promosso da alcuni dipendenti.*

continuativa all'attività di sportello e con costante afflusso di utenza (prevista dal CCID quadriennio 1998-2001 art. 6 punto i), si specifica che, ai sensi dell'accordo stralcio del 19 marzo 2002, deve essere corrisposta esclusivamente al personale addetto agli sportelli dell'amministrazione che abbiano un afflusso medio di venti utenti al giorno;

- 3) addetti al servizio di prevenzione e protezione € 40/die per attività di prevenzione in manifestazioni svolte al di fuori dell'orario di ufficio dall'Amministrazione in strutture proprie (obbligatorio attestato svolgimento corso ed effettiva prestazione del servizio);
- 4) si prevede il disagio per gli addetti delle sedi delle circoscrizioni di: Catona (sedi di Salice, Rosali, Villa San Giuseppe) €60,00/mese; Gallico (sede di Sambatello) €60,00/mese; Orti (sedi di Orti, Podargoni Terreti) €90,00/mese; Cannavò (sede di Mosorrofa Cataforio) €60,00/mese, comunque con esclusione del personale residente o domiciliato nella circoscrizione medesima e sempre legate alla effettiva presenza.

Viene fatta salva la necessità di ridefinire il regime normativo della erogazione delle indennità di cui al presente articolo, quanto a profili professionali, categorie e presupposti di erogazione ed importi (in particolar modo per l'indennità di rischio e disagio), mediante apposita rinegoziazione nella prossima sessione di contrattazione decentrata, nelle more del quale si continuerà ad applicare la disciplina previgente.

In ogni caso, per quanto concerne l'indennità di disagio, si specifica che:

- l'indennità è cumulabile con il rischio purché si rispetti il principio generale per cui il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità "accessorie", solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie;
- l'indennità spetta alle sole qualifiche comprese tra la A, B e C;
- l'indennità è collegata all'effettiva prestazione e quindi deve essere rapportata alla presenza in servizio (dedotte quindi le assenze a qualsiasi titolo) nonché alla effettiva prestazione di servizio resa, da attestarsi appositamente da parte del rispettivo Dirigente;
- l'indennità dovrà comunque essere contenuta, individualmente, tra un minimo di € 40,00 ed un massimo di € 90,00 mensili.

8) MANEGGIO VALORI

Il personale adibito in via continuativa a maneggio valori di cassa, viene compensata con un'indennità giornaliera di effettivo servizio in funzione dei seguenti importi:

- per maneggio valori da 25.000 euro a 50.000 euro l'anno: Euro 1,00;
- per maneggio valori da 50.000 euro a 150.000 euro l'anno: Euro 1,25;
- per maneggio valori oltre 150.000 euro: Euro 1,55.

9) ALTE PROFESSIONALITÀ

Compensare la retribuzione di posizione e di risultato, per gli incarichi affidati al personale della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL 22/01/04 e successive modificazioni.

10) POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Compensare la retribuzione di posizione e di risultato, per gli incarichi affidati al personale della categoria D, secondo la disciplina degli artt. 8, 9, e 10 del CCNL 31.3.99.

11) INCENTIVI ATTIVITÀ art. 15 comma 1 lettera K

Ai dipendenti coinvolti in attività derivanti da specifiche norme di legge (per incentivi ai tecnici comunali, ai messi per le notifiche, agli avvocati dell'Ufficio Legale, al personale addetto all'ICI, ecc.)

DA



Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo per l'adeguamento ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs n. 150/2009.

sono assegnati proventi particolari derivanti da tali attività, nel rispetto di appositi regolamenti, e comunque suddivisi secondo la tipologia di provenienza delle diverse risorse.

Art. 18 - Forme di incentivazione di specifiche attività e prestazioni previste da particolari norme di legge

1. L'ente, con norma regolamentare, fissa i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1 lettera k) del CCNL dell'01/04/99.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni¹⁴

1. In applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 165/2001 l'amministrazione ha costituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
3. Il comitato informa tempestivamente le OO.SS., la R.S.U. e i lavoratori della propria attività, in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori.
4. L'ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo.

Art. 20 - Comitato per il mobbing

Abrogato¹⁵

Art. 21 Formazione / Art. 22 Modalità di gestione del piano di formazione

Abrogati¹⁶


Art. 23 - Miglioramento ambiente di lavoro e sicurezza

1. L'Ente si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che a tutta la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
2. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono meri adempimenti formali e burocratici, ma vanno considerati prioritari e sostanziali.
3. L'ente deve coinvolgere, consultare e formare i Rappresentanti per la Sicurezza.
4. Con la collaborazione del responsabile per la Sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici.
5. Tutti gli oneri previsti per le sopracitate verifiche sono a totale carico dell'Amministrazione, ivi compreso il tempo necessario per l'espletamento delle relative visite e pratiche.
6. Le parti si impegnano per l'applicazione della legge 104/92, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la facilitazione per la mobilità del

¹⁴ Il presente articolo sostituisce il precedente art. 19, a seguito della modifica normativa che ha istituito il CUG, unificando le competenze dei precedenti comitati per le pari opportunità e per il mobbing.

¹⁵ L'art.20 è stato abrogato e sostituito dall' art. 19 a seguito della modifica normativa che ha istituito il CUG, unificando le competenze dei precedenti comitati per le pari opportunità e per il mobbing.

¹⁶ Gli art. 21 e 22 sono stati abrogati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n.150/2009.



personale.

Art. 23 bis- Abrogato¹⁷

Art. 24 -Personale della polizia locale

1. Definizione della copertura assicurativa INAIL per tutto il personale della polizia locale.
2. Costituzione con apposito regolamento di un Fondo di Assistenza e Previdenza per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, per le risorse destinate a finalità, assistenziali e previdenziali, dall'art. 208, comma 2, lett. a), e comma-4, del D.lgs. n. 285/1992.
3. Il fondo sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione a composizione paritetica, i cui membri saranno designati da rappresentanti dell'Amministrazione e OO.SS. firmatarie del contratto.
4. Il regolamento disciplinerà il patrimonio e la gestione del fondo, il funzionamento del Consiglio di amministrazione nonché il controllo sull'amministrazione del fondo.

Art. 25 Servizio sostitutivo mensa¹⁸

Per il servizio buoni pasto, le parti concordano che il diritto alla erogazione giornaliera del buono sia condizionato alla effettiva prestazione complessiva di almeno otto ore lavorative, con pausa compresa tra trenta minuti e due ore.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ed alle disposizioni di legge ed aventi forza di legge, attualmente vigenti.
2. Sono fatte salve le modifiche che intervengono per effetto della contrattazione collettiva nazionale.
3. Si dà atto che il presente atto per la parte economica anni 2011/2012/2013/2014 viene attuato secondo le modalità di seguito esplicitate nella sezione II.
4. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente atto cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicabili.

¹⁷ L' art. 23 bis è stato abrogato nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n.150/2009.

¹⁸ L'art. 25 è stato rimodulato in conformità al D.lgs. n.150/2009



SEZIONE II

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNI 2011-2012-2013-2014 AI SENSI DELL'ART. 40 C 3 TER DEL D.L.VO 165/2001;

Art 1 - Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2011

1. L'utilizzo delle risorse per l'anno 2011 è riepilogato nella seguente tabella (Tab.1).

RIF. CCNL	DESCRIZIONE	RIF. CA	ANNO 2011 VISTO
Art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999	Incentivo della produttività/performance collettiva storica	U09A	
	Incentivo della produttività/performance individuale storica	U10A	
	Incentivo della produttività/performance collettiva contrattata	U252	
	Incentivo della produttività/performance individuale contrattata	U253	
Art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999	Progressioni economiche orizzontali storiche	U255	2.561.777,46
	Progressioni economiche orizzontali contrattate	U515	
Art. 17, c. 1, lett. c), CCNL 01/04/1999	Posizioni organizzative storiche	U893	
	Posizioni organizzative contrattate	U885	
Art. 17, c. 1, lett. d), CCNL 01/04/1999	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo storiche	U257	398.117,75
	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo contrattate	U254	
Art. 17, c. 1, lett. e), CCNL 01/04/1999	Disagio storico	U257	123.317,49
	Disagio contrattate	U254	
Art.17 punto 7 capoverso 1 del CCID	Attività esterna *		60.000,00
Art. 17, c. 1, lett. f), CCNL 01/04/1999	Indennità di responsabilità storiche	U08A	402.604,78
	Indennità di responsabilità contrattate	U11A	
Art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01/04/1999	Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) contrattata	U995	
	- art. 18, L. 109/94 - incentivi progettazione	U995	370.120,00
	- compensi avvocatura Civica	U995	-
	- art. 59, lett. p), D.Lgs. 446/97 - ICI	U995	45.962,21
	- compensi Istat	U995	8.454,83
Art. 33, CCNL 22/01/2004	Indennità di comparto per la quota a carico del fondo	U07A	499.933,05
	Recupero derivante dalla relazione ispettiva come da controdeduzioni alla RGS (2)	U995	63.882,00
	Sterilizzazione risorse stabili ex art. 15, c. 5, CCNL 01/04/1999 in attesa dell'esito delle controdeduzioni alla relazione ispettiva	U995	180.567,30
Art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004	Accantonamento per alte professionalità ancora da regolare anno corrente	U262	60.090,51
	Accantonamento per alte professionalità ancora da regolare anni precedenti	U262	420.633,57
	Sterilizzazione ex art 9 comma 2 bis (2,84% anno 2011) della somma stanziata di cui all'art. 15, comma 5, CCNL 1.4.99 (€ 180.567,30)		5.128,10
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE ANNO 2011		€ 5.200.589
	RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	U994	0
	TOTALE FONDO COSTITUITO		€ 5.200.589

2. Il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2011 è stato rideterminato, con Determina dirigenziale n.127/2014, in € 5.200.588,82, di cui € 4.346.255,42 di parte stabile. Detta rideterminazione si è resa necessaria a seguito di una revisione complessiva, messa in atto dall'amministrazione nel corso del triennio 2012/2014, al fine di dare riscontro, sia alle risultanze dell'intervenuta ispezione ministeriale resa il 19.08.2011 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato SIFIP, sia al successivo accertamento dello stato di strutturale deficitarietà dell'Ente scaturente dalla tabella dei parametri allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 10 luglio 2012 (di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2010).
3. Il ritardo con cui si sta procedendo all'approvazione dello schema di utilizzo del fondo, per le motivazioni espresse al comma 2, impone che la destinazione dello stesso tenga conto esclusivamente degli istituti economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali vigenti le cui disposizioni non sono in contrasto con la normativa vigente.
4. In merito al dettaglio di utilizzo delle risorse si evidenzia che:
 - a. le risorse decentrate stabili pari ad Euro 4.346.255,42 finanziano interamente gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo (PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ED INDENNITÀ DI COMPARTO);
 - b. art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999: non è stata ipotizzata alcuna somma da destinare alla produttività collettiva ed individuale;
 - c. art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999: l'istituto della Progressione economica orizzontale (PEO), assegnata ai dipendenti, è quantificata in euro 2.561.777,46.

A seguito delle risultanze della predetta ispezione ministeriale, risulta pendente, presso l'Autorità giudiziaria, un'azione tesa ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole dei diversi contratti che hanno avviato le procedure per le PEO 1999/2000, 2002, 2005, 2007 e 2008. Sull'argomento è intervenuto il legislatore introducendo l'art. 4 del D.L. 16.03.2014, n. 16 (convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68) il cui iter applicativo è ancora in corso di definizione. Prudenzialmente, in attesa della definitiva risoluzione della vicenda, nello schema di utilizzo del fondo è stata indicata la somma complessivamente attribuita ai dipendenti in base alle progressioni agli stessi riconosciute nel tempo.

- d. art. 17, c. 1, lett. d), e) ed f) del CCNL 01.04.1999 e art. 33, CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto): sono stati destinati esclusivamente gli istituti previsti dai CCNL nazionali, vigenti tempo per tempo, e già erogati dall'amministrazione.

Con riferimento all'istituto denominato "attività esterna", previsto dall'art. 17, punto 7, capoverso 1, del CCDI 24 dicembre 2004, l'amministrazione prudenzialmente non ha proceduto ad alcuna erogazione nell'anno 2011, in quanto contestato in sede di ispezione ministeriale e la cui verifica di legittimità è oggetto di un procedimento giudiziario pendente, promosso da alcuni dipendenti.

Nell'attesa di una riformulazione dell'istituto nella prossima sessione negoziale, si è previsto l'inserimento di un importo provvisorio, che sarà tuttavia sterilizzato nella sua erogazione, corrispondente alla somma liquidata nell'anno 2010, diminuita in ragione del trend storico erogato, della consistenza nell'anno di riferimento del personale della Polizia Municipale e della capienza del fondo.

- e. art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01.04.1999: le somme indicate sono pari all'importo corrispondente a quanto previsto in sede di quantificazione del fondo, relativamente alle risorse esterne finalizzate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- f. art. 33, CCNL 22.01.2004: il presente articolo si riferisce alle risorse destinate per l'indennità di comparto le cui modalità di quantificazione sono disciplinate in sede di CCNL;
- g. art. 32, c. 7, del CCNL 22.01.2004: in considerazione della mancata attivazione delle Alte Professionalità (AP), nell'anno di riferimento, si è proceduto all'accantonamento delle risorse previste e

vincolate al loro finanziamento così come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2006 nonché dall'orientamento applicativo ARAN del 05/06/2011.

h. In attesa della definizione del complessivo procedimento controdeduttivo riferito agli esiti dell'ispezione ministeriale più volte citata, nonché all'eventuale applicazione del menzionato art. 4 del D.L. 16/2014, si è proceduto:

- a vincolare la somma di € 180.567,30, pari all'importo contestato in sede ispettiva, finalizzata a sterilizzare il corrispondente incremento ex art. 15, c. 5 (parte stabile), mantenuto in sede di costituzione del fondo;
- a vincolare la somma di € 5.128,10 al fine di sterilizzare la mancata riduzione del fondo, di cui all'art 9 comma 2 bis (2,84% anno 2011), a seguito del mantenimento nel fondo dei sopraccitati € 180.567,30;
- ad inserire prudenzialmente ai fini del graduale riassorbimento, negli anni 2011 e successivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 16/2014¹⁹, una quota, fino a capienza del fondo, destinata a recuperare la somma corrispondente al potenziale danno massimo, pari ad euro 219.417,88 (il cui importo è dettagliato nella tabella seguente), nell'eventuale ipotesi che, al termine dell'iter procedimentale, i rilievi di cui alla ispezione ministeriale trovassero effettivo fondamento; specificatamente, per l'anno 2011, verrà vincolata la somma di € 63.882,00.

	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	TOTALE
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (stabile)	180.567,30	180.567,30	180.567,30	180.567,30	0,00	722.269,20
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (variabile)	0,00	0,00	0,00	239.903,00	0,00	239.903,00
Residuo anno precedente	0,00	0,00	0,00	178.028,78	0,00	178.028,78
Recupero PEO finanziate dai CCNL	-183.484,98	-183.484,98	-258.262,39	-295.550,75	0,00	-920.783,10
Totale²⁰	-2.917,68	-2.917,68	-77.695,09	302.948,33	0,00	219.417,88

¹⁹ L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 dispone che *Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli*.

²⁰ *La quantificazione del danno potenziale massimo è dettagliato nella determinazione del dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane n. 125 del 07.08.2012 di approvazione del fondo 2011. Il calcolo scaturisce dalla quantificazione dei rilievi e dal recupero delle risorse erroneamente stanziati sul fondo e dal ricalcolo della quota delle PEO che grava a bilancio, e non sul CCNL, a seguito dell'arvenuto adeguamento delle Progressioni economiche orizzontali a seguito dei rinnovi contrattuali nazionali (vedasi Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004).*

Art. 2 Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2012

1. L'utilizzo delle risorse per l'anno 2012 è riepilogato nella seguente tabella (Tab.2).

RIF. CCNL	DESCRIZIONE	RIF. CA	ANNO 2012 (€)
Art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999	Incentivo della produttività/performance collettiva storica	U09A	
	Incentivo della produttività/performance individuale storica	U10A	
	Incentivo della produttività/performance collettiva contrattata	U252	
	Incentivo della produttività/performance individuale contrattata	U253	
Art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999	Progressioni economiche orizzontali storiche	U255	2.483.434,98
	Progressioni economiche orizzontali contrattate	U515	
Art. 17, c. 1, lett. c), CCNL 01/04/1999	Posizioni organizzative storiche	U893	
	Posizioni organizzative contrattate	U885	
Art. 17, c. 1, lett. d), CCNL 01/04/1999	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo storiche	U257	393.123,84
	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo contrattate	U254	
Art. 17, c. 1, lett. e), CCNL 01/04/1999	Disagio storico	U257	103.373,00
Art.17 punto 7 capoverso 1 del CCID	attività esterna		60.000,00
	Disagio contrattate	U254	
Art. 17, c. 1, lett. f), CCNL 01/04/1999	Indennità di responsabilità storiche	U08A	401.031,70
	Indennità di responsabilità contrattate	U11A	
Art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01/04/1999	Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) contrattata	U995	
	- art. 18, L. 109/94 - incentivi progettazione	U995	-
	- compensi avvocatura Civica	U995	-
	- art. 59, lett. p), D.Lgs. 446/97 - ICI	U995	-
	- compensi Istat	U995	2.812,21
	Compensi di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 6.7.2012 n.95	U995	-
Art. 33, CCNL 22/01/2004	Indennità di comparto per la quota a carico del fondo	U07A	477.431,12
Art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004	Accantonamento per alte professionalità ancora da regolare anno corrente	U262	-
	Accantonamento per alte professionalità ancora da regolare anni precedenti	U262	480.724,08
	Recupero derivante dalla relazione ispettiva come da controdeduzioni alla RGS (2)	U995	€ 103.078,00
	Sterilizzazione risorse stabili ex art. 15, c. 5, CCNL 01/04/1999 in attesa dell'esito delle controdeduzioni alla relazione ispettiva	U995	180.567,30
	Somma vincolata al 15 comma 5 ridotta ai sensi dell'art 9 comma 2 bis (6,81 anno 2012)		12.296,63
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE ANNO 2012		€ 4.697.872,86
	RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	U994	0,71
	TOTALE FONDO COSTITUITO		€ 4.697.873,81

- 2 Il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2012 è stato rideterminato, con Determina dirigenziale n.127/2014, in €, in € 4.697.873,81, di cui € 4.168.737,52 di parte stabile. Detta rideterminazione si è resa necessaria a seguito di una revisione complessiva, messa in atto dall'amministrazione nel corso del triennio 2012/2014, al fine di dare riscontro, sia alle risultanze dell'intervenuta ispezione ministeriale resa il 19.08.2011 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato SIFIP, sia al successivo accertamento dello stato di strutturale deficitarietà dell'Ente scaturente dalla tabella dei parametri allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 10 luglio 2012 (di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2010).
3. Il ritardo con cui si sta procedendo all'approvazione dello schema di utilizzo del fondo, per le motivazioni espresse al comma 2, impone che la destinazione dello stesso tenga conto esclusivamente degli istituti economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali vigenti le cui disposizioni non sono in contrasto con la normativa vigente.
4. In merito al dettaglio di utilizzo delle risorse si evidenzia che:
 - a. le risorse decentrate stabili pari ad Euro 4.168.737,52 finanziano interamente gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo (PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ED INDENNITÀ DI COMPARTO);
 - b. art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999: non è stata ipotizzata alcuna somma da destinare alla produttività collettiva ed individuale;
 - c. art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999: l'istituto della Progressione economica orizzontale (PEO), assegnata ai dipendenti, è quantificata in euro € 2.483.434,98.

A seguito delle risultanze della predetta ispezione ministeriale, risulta pendente, presso l'Autorità giudiziaria, un'azione tesa ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole dei diversi contratti che hanno avviato le procedure per le PEO 1999/2000, 2002, 2005, 2007 e 2008. Sull'argomento è intervenuto il legislatore introducendo l'art. 4 del D.L. 16.03.2014, n. 16 (convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68) il cui iter applicativo è ancora in corso di definizione. Prudenzialmente, in attesa della definitiva risoluzione della vicenda, nello schema di utilizzo del fondo è stata indicata la somma complessivamente attribuita ai dipendenti in base alle progressioni agli stessi riconosciute nel tempo.

- d. art. 17, c. 1, lett. d), e) ed f del CCNL 01.04.1999 e art. 33, CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto): sono stati destinati esclusivamente gli istituti previsti dai CCNL nazionali, vigenti tempo per tempo, e già erogati dall'amministrazione.

Con riferimento all'istituto denominato "attività esterna", previsto dall'art. 17, punto 7, capoverso 1, del CCDI 21 dicembre 2004, l'amministrazione prudenzialmente non ha proceduto ad alcuna erogazione dall'anno 2011, in quanto contestato in sede di ispezione ministeriale e la cui verifica di legittimità è oggetto di un procedimento giudiziario pendente, promosso da alcuni dipendenti.

Nell'attesa di una riformulazione dell'istituto nella prossima sessione negoziale, si è previsto l'inserimento di un importo provvisorio, che sarà tuttavia sterilizzato nella sua erogazione, corrispondente alla somma liquidata nell'anno 2010, diminuita in ragione del trend storico erogato, della consistenza nell'anno di riferimento del personale della Polizia Municipale e della capienza del fondo.

- e. art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01.04.1999: le somme indicate sono pari all'importo corrispondente a quanto previsto in sede di quantificazione del fondo, relativamente alle risorse esterne finalizzate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- f. art. 33, CCNL 22.01.2004: il presente articolo si riferisce alle risorse destinate per l'indennità di comparto le cui modalità di quantificazione sono disciplinate in sede di CCNL;
- g. art. 32, c. 7, del CCNL 22.01.2004: non è riportata per l'anno 2012 alcuna somma, per effetto della condizione di strutturale deficitarietà dell'Ente per l'anno 2012 accertata sulla base della tabella dei parametri allegata al relativo rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10/07/2012);

h. in attesa della definizione del complessivo procedimento controdeduttivo riferito agli esiti dell'ispezione ministeriale più volte citata, nonché all'eventuale applicazione del menzionato art. 4 del D.L. 16/2014, si è proceduto:

- a vincolare la somma di € 180.567,30, pari all'importo contestato in sede ispettiva, finalizzata a sterilizzare il corrispondente incremento ex art. 15, c. 5 (parte stabile), mantenuto in sede di costituzione del fondo;
- a vincolare la somma di € 12.296,63 al fine di sterilizzare la mancata riduzione del fondo, di cui all'art 9 comma 2 bis (6,81% anno 2012), a seguito del mantenimento nel fondo dei sopraccitati € 180.567,30;
- ad inserire prudenzialmente ai fini del graduale riassorbimento, negli anni 2011 e successivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 16/2014²¹, una quota, fino a capienza del fondo, destinata a recuperare la somma corrispondente al potenziale danno massimo, pari ad euro 219.417,88 (il cui importo è dettagliato nella tabella seguente), nell'eventuale ipotesi che, al termine dell'iter procedimentale, i rilievi di cui alla ispezione ministeriale trovassero effettivo fondamento; specificatamente, per l'anno 2012, verrà vincolata la somma di € 103.078,00.

	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	TOTALE
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (stabile)	180.567,30	180.567,30	180.567,30	180.567,30	0,00	722.269,20
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (variabile)	0,00	0,00	0,00	239.903,00	0,00	239.903,00
Residuo anno precedente	0,00	0,00	0,00	178.028,78	0,00	178.028,78
Recupero PEO finanziate dai CCNL	-183.484,98	-183.484,98	-258.262,39	-295.550,75	0,00	-920.783,10
Totale²²	-2.917,68	-2.917,68	-77.695,09	302.948,33	0,00	219.417,88

²¹ L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 dispone che *Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.*

²² *La quantificazione del danno potenziale massimo è dettagliato nella determinazione del dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane n. 125 del 07.08.2012 di approvazione del fondo 2011. Il calcolo scaturisce dalla quantificazione dei rilievi e dal recupero delle risorse erroneamente stanziati sul fondo e dal ricalcolo della quota delle PEO che grava a bilancio, e non sul CCNL, a seguito dell'avvenuto adeguamento delle Progressioni economiche orizzontali a seguito dei rinnovi contrattuali nazionali (vedasi Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004).*

Art. 3 Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2013

1. L'utilizzo delle risorse per l'anno 2013 è riepilogato nella seguente tabella (Tab. 3).

RIF. CCNL	DESCRIZIONE	RIF. CA	ANNO 2013
Art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999	Incentivo della produttività/performance collettiva storica	U09A	
	Incentivo della produttività/performance individuale storica	U10A	
	Incentivo della produttività/performance collettiva contrattata	U252	
	Incentivo della produttività/performance individuale contrattata	U253	
Art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999	Progressioni economiche orizzontali storiche	U255	€ 2.338.530,00
	Progressioni economiche orizzontali contrattate	U515	
Art. 17, c. 1, lett. c), CCNL 01/04/1999	Posizioni organizzative storiche	U893	
	Posizioni organizzative contrattate	U885	€ -
Art. 17, c. 1, lett. d), CCNL 01/04/1999	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo storiche	U257	€ 380.156,00
	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo contrattate	U254	
Art. 17, c. 1, lett. e), CCNL 01/04/1999	Disagio storico	U257	€ 103.822,00
	attività esterna		€ 60.000,00
	Disagio contrattate	U254	
Art. 17, c. 1, lett. f), CCNL 01/04/1999	Indennità di responsabilità storiche	U08A	€ 370.842,91
	Indennità di responsabilità contrattate	U11A	
Art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01/04/1999	Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) contrattata	U995	
	- art. 18, L. 109/94 - incentivi progettazione	U995	€ 132.665,74
	- compensi avvocatura Civica	U995	€ 6.444,56
	- art. 59, lett. p), D.Lgs. 446/97 - ICI	U995	€ 60.000,00
	- compensi Istat	U995	€ -
	Compensi di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 6.7.2012 n.95	U995	€ 24.500,00
Art. 33, CCNL 22/01/2004	Indennità di comparto per la quota a carico del fondo	U07A	€ 451.528,07
	Recupero derivante dalla relazione ispettiva come da controdeduzioni alla RGS (2)	U995	€ 52457,88
	Sterilizzazione risorse stabili ex art. 15, c. 5, CCNL 01/04/1999 in attesa dell'esito delle controdeduzioni alla relazione ispettiva	U995	€ 180.567,30
	Accantonamento per alte professionalità ancora da regolare anno corrente	U262	€ 60.090,51
	Accantonamento per alte professionalità ancora da regolare anni precedenti	U262	€ 480.724,08
	Somma vincolata al 15 comma 5 ridotta ai sensi dell'art 9 comma 2 bis (10,60 anno 2013)		€ 19.149,64
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE ANNO 2013		€ 4.683.330,36
	Risorse da recuperare nel fondo dell'anno successivo		
	RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE		€ 66.913,40
	TOTALE FONDO COSTITUITO		€ 4.749.243,76

2 Il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2013 è stato rideterminato, con determina dirigenziale n.127/2014, in € 4.749.243,76, di cui € 3.999.200,67 di parte stabile. Detta rideterminazione si è resa necessaria a seguito di una revisione complessiva, messa in atto dall'amministrazione nel corso del triennio

2012/2014, al fine di dare riscontro, sia alle risultanze dell'intervenuta ispezione ministeriale resa il 19.08.2011 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato SIFIP, sia al successivo accertamento dello stato di strutturale deficitarietà dell'Ente scaturente alla tabella dei parametri allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 10 luglio 2012 (di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2010).

- 3 Il ritardo con cui si sta procedendo all'approvazione dello schema di utilizzo del fondo, per le motivazioni espresse al comma 2, impone che la destinazione dello stesso tenga conto esclusivamente degli istituti economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali vigenti le cui disposizioni non sono in contrasto con la normativa vigente.

4. In merito al dettaglio di utilizzo delle risorse si evidenzia che:

- a. le risorse decentrate stabili pari ad Euro € 3.999.200,67 finanziano interamente gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo (PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ED INDENNITÀ DI COMPARTO);
- b. art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999: non è stata ipotizzata alcuna somma da destinare alla produttività collettiva ed individuale;
- c. art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999: l'istituto della Progressione economica orizzontale (PEO), assegnata ai dipendenti, è quantificata in euro € 2.338.530,00.

A seguito delle risultanze della predetta ispezione ministeriale, risulta pendente, presso l'Autorità giudiziaria, un'azione tesa ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole dei diversi contratti che hanno avviato le procedure per le PEO 1999/2000, 2002, 2005, 2007 e 2008. Sull'argomento è intervenuto il legislatore introducendo l'art. 4 del D.L. 16.03.2014, n. 16 (convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68) il cui iter applicativo è ancora in corso di definizione. Prudenzialmente, in attesa della definitiva risoluzione della vicenda, nello schema di utilizzo del fondo è stata indicata la somma complessivamente attribuita ai dipendenti in base alle progressioni agli stessi riconosciute nel tempo.

- d. art. 17, c. 1, lett. d), e) ed f) del CCNL 01.04.1999 e art. 33, CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto): sono stati destinati esclusivamente gli istituti previsti dai CCNL nazionali, vigenti tempo per tempo, e già erogati dall'amministrazione.

Con riferimento all'istituto denominato "attività esterna", previsto dall'art. 17, punto 7, capoverso 1, del CCDI 21 dicembre 2004, l'amministrazione prudenzialmente non ha proceduto ad alcuna erogazione dall'anno 2011, in quanto contestato in sede di ispezione ministeriale e la cui verifica di legittimità è oggetto di un procedimento giudiziario pendente, promosso da alcuni dipendenti.

Nell'attesa di una riformulazione dell'istituto nella prossima sessione negoziale, si è previsto l'inserimento di un importo provvisorio, che sarà tuttavia sterilizzato nella sua erogazione, corrispondente alla somma liquidata nell'anno 2010, diminuita in ragione del trend storico erogato, della consistenza nell'anno di riferimento del personale della Polizia Municipale e della capienza del fondo.

- e. art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01.04.1999: le somme indicate sono pari all'importo corrispondente a quanto previsto in sede di quantificazione del fondo, relativamente alle risorse esterne finalizzate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- f. art. 33, CCNL 22.01.2004: il presente articolo si riferisce alle risorse destinate per l'indennità di comparto le cui modalità di quantificazione sono disciplinate in sede di CCNL;
- g. art. 32, c. 7, del CCNL 22.01.2004: in considerazione della mancata attivazione delle AP nell'anno di riferimento, si è proceduto all'accantonamento delle risorse previste vincolate al finanziamento;
- h. in attesa della definizione del complessivo procedimento controdeduttivo riferito agli esiti dell'ispezione ministeriale più volte citata, nonché all'eventuale applicazione del menzionato art. 4 del D.L. 16/2014, si è proceduto:

Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo per l'adeguamento ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs n. 150/2009.

- a vincolare la somma di € 180.567,30, pari all'importo contestato in sede ispettiva, finalizzata a sterilizzare il corrispondente incremento ex art. 15, c. 5 (parte stabile), mantenuto in sede di costituzione del fondo;
- a vincolare la somma di € 19.149,50 al fine di sterilizzare la mancata riduzione del fondo, di cui all'art 9 comma 2 bis (10,60% anno 2013), a seguito del mantenimento nel fondo dei sopraccitati € 180.567,30;
- ad inserire prudenzialmente ai fini del graduale riassorbimento, negli anni 2011 e successivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 16/2014²³, una quota, fino a capienza del fondo, destinata a recuperare la somma corrispondente al potenziale danno massimo, pari ad euro 219.417,88 (il cui importo è dettagliato nella tabella seguente), nell'eventuale ipotesi che, al termine dell'iter procedimentale, i rilievi di cui alla ispezione ministeriale trovassero effettivo fondamento; specificatamente, per l'anno 2013, verrà vincolata la somma di € 52.457,88 ed interamente recuperata la citata somma di euro 219.417,88.

	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	TOTALE
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (stabile)	180.567,30	180.567,30	180.567,30	180.567,30	0,00	722.269,20
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (variabile)	0,00	0,00	0,00	239.903,00	0,00	239.903,00
Residuo anno precedente	0,00	0,00	0,00	178.028,78	0,00	178.028,78
Recupero PEO finanziate dai CCNL	-183.484,98	-183.484,98	-258.262,39	-295.550,75	0,00	-920.783,10
Totale ²⁴	-2.917,68	-2.917,68	-77.695,09	302.948,33	0,00	219.417,88

²³ L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 dispone che *Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.*

²⁴ La quantificazione del danno potenziale massimo è dettagliato nella determinazione del dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane n. 125 del 07.08.2012 di approvazione del fondo 2011. Il calcolo scaturisce dalla quantificazione dei rilievi e dal recupero delle risorse erroneamente stanziati sul fondo e dal ricalcolo della quota delle PEO che grava a bilancio, e non sul CCNL, a seguito dell'avvenuto adeguamento delle Progressioni economiche orizzontali a seguito dei rinnovi contrattuali nazionali (redasi Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004).

Art. 4 Utilizzo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2014

1. L'utilizzo delle risorse per l'anno 2014 è riepilogato nella seguente tabella (Tab. 4).

RIF. CCNL	DESCRIZIONE	ANNO 2014 (€)
Art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999	Incentivo della produttività/performance collettiva storica	
	Incentivo della produttività/performance individuale storica	
	Incentivo della produttività/performance collettiva contrattata	
	Incentivo della produttività/performance individuale contrattata	
Art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999	Progressioni economiche orizzontali storiche	2.315.535,78
	Progressioni economiche orizzontali contrattate	
Art. 17, c. 1, lett. c), CCNL 01/04/1999	Posizioni organizzative storiche	
	Posizioni organizzative contrattate	-
Art. 17, c. 1, lett. d), CCNL 01/04/1999	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo storiche	360.000,00
	Turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo contrattate	
Art. 17, c. 1, lett. e), CCNL 01/04/1999	Disagio storico	100.000,00
	attività esterna	60.000,00
	Disagio contrattate	
Art. 17, c. 1, lett. f), CCNL 01/04/1999	Indennità di responsabilità storiche	360.000,00
	Indennità di responsabilità contrattate	
Art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01/04/1999	Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) contrattata	
	- art. 18, L. 109/94 - incentivi progettazione	110.000,00
	- compensi avvocatura Civica	15.000,00
	- art. 59, lett. p), D.Lgs. 446/97 - ICI	60.000,00
	- compensi Istat	9.250,98
	Compensi di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 6.7.2012 n.95	22.000,00
Art. 15 c.1 lett.d CCNL 1.4.1999	Servizi c/terzi in applicazione art. 43 L. 449/1997	2.746,64
Art. 33, CCNL 22/01/2004	Indennità di comparto per la quota a carico del fondo	445.000,00
	Sterilizzazione risorse stabili ex art. 15, c. 5, CCNL 01/04/1999 in attesa dell'esito delle controdeduzioni alla relazione ispettiva	180.567,30
Art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004	Previsione Utilizzo Ap Contrattualizzate Anno 2014	178.869,17
	Residuo Alte professionalità accantonamento anni precedenti	361.945,42
	Somma vincolata al 15 comma 5 ridotta ai sensi dell'art 9 comma 2 bis (12,31% 2014)	22.227,86
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE ANNO 2014	€ 4.603.143,15
	Risorse da recuperare nel fondo dell'anno successivo	
	RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 82.537,75
	TOTALE FONDO COSTITUITO	€ 4.685.680,90

- 2 Il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2014 è stato rideterminato, con Determina dirigenziale n.274/2014, in € 4.685.680,90 di cui € 3.922.701,93 di parte stabile. Detta rideterminazione tiene conto dell'azione dell'amministrazione nel corso del triennio 2012/2014, al fine di dare riscontro, sia alle risultanze dell'intervenuta ispezione ministeriale resa il 19.08.2011 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato SIFIP, sia al successivo accertamento dello stato di strutturale deficitarietà dell'Ente scaturente dalla

tabella dei parametri allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 10 luglio 2012 (di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2010).

3. in considerazione del carattere unilaterale del presente, la destinazione per l'anno in corso tiene conto esclusivamente degli istituti economici disciplinati dai precedenti accordi decentrati e dai contratti nazionali le cui disposizioni non sono in contrasto con la normativa vigente.
4. In merito al dettaglio di utilizzo delle risorse si evidenzia che:

- a. le risorse decentrate stabili pari ad Euro € 3.922.701,93 finanziano interamente gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo (PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ED INDENNITÀ DI COMPARTO);
- b. art. 17, c. 1, lett. a), CCNL 01/04/1999: non è stata ipotizzata alcuna somma da destinare alla produttività collettiva ed individuale;
- c. art. 17, c. 1, lett. b), CCNL 01/04/1999: l'istituto della Progressione economica orizzontale (PEO), assegnata ai dipendenti, è quantificata, presuntivamente, in euro € 2.315.535,78;

A seguito delle risultanze della predetta ispezione ministeriale, risulta pendente, presso l'Autorità giudiziaria, un'azione tesa ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole dei diversi contratti che hanno avviato le procedure per le PEO 1999/2000, 2002, 2005, 2007 e 2008. Sull'argomento è intervenuto il legislatore introducendo l'art. 4 del D.L. 16.03.2014, n. 16 (convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68) il cui iter applicativo è ancora in corso di definizione. Prudenzialmente, in attesa della definitiva risoluzione della vicenda, nello schema di utilizzo del fondo è stata indicata la somma complessivamente attribuita ai dipendenti in base alle progressioni agli stessi riconosciute nel tempo.

- d. art. 17, c. 1, lett. d), e) ed f) del CCNL 01.04.1999 e art. 33, CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto): sono stati destinati esclusivamente gli istituti previsti dai CCNL nazionali, vigenti tempo per tempo, e già erogati dall'amministrazione.

Con riferimento all'istituto denominato "attività esterna", previsto dall'art. 17, punto 7, capoverso 1, del CCDI 21 dicembre 2004, l'amministrazione prudenzialmente non ha proceduto ad alcuna erogazione dall'anno 2011, in quanto contestato in sede di ispezione ministeriale e la cui verifica di legittimità è oggetto di un procedimento giudiziario pendente, promosso da alcuni dipendenti.

Nell'attesa di una riformulazione dell'istituto nella prossima sessione negoziale, si è previsto l'inserimento di un importo provvisorio, che sarà tuttavia sterilizzato nella sua erogazione, corrispondente alla somma liquidata nell'anno 2010, diminuita in ragione del trend storico erogato, della consistenza nell'anno di riferimento del personale della Polizia Municipale e della capienza del fondo.

- e. art. 17, c. 1, lett. g), CCNL 01.04.1999: le somme indicate sono pari all'importo corrispondente a quanto previsto in sede di quantificazione del fondo, relativamente alle risorse esterne finalizzate ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- f. art. 33, CCNL 22.01.2004: il presente articolo si riferisce alle risorse destinate per l'indennità di comparto le cui modalità di quantificazione sono disciplinate in sede di CCNL;
- g. art. 32, c. 7, del CCNL 22.01.2004: In sede di quantificazione non è stata riportata per l'anno 2014 alcuna somma, per effetto della condizione di strutturale deficitarietà dell'Ente per l'anno 2012 accertata sulla base della tabella dei parametri allegata al relativo rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10/07/2012),

L'amministrazione comunale ha proceduto a seguito della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 203 del 09 ottobre 2013 con cui è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione delle Aree delle Posizioni Organizzative (P.O.) e delle Alte professionalità (A.P.)" all'istituzione nel corso del 2014 di alcune A.P.. Il presente schema tiene conto, per l'anno 2014, delle somme destinate al finanziamento delle stesse a riduzione dell'accantonamento;

Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo per l'adeguamento ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs n. 150/2009.

- h. in attesa della definizione del complessivo procedimento controdeduttivo riferito agli esiti dell'ispezione ministeriale più volte citata, nonché all'eventuale applicazione del menzionato art. 4 del D.L. 16/2014, si è proceduto:
- a vincolare la somma di € 180.567,30, pari all'importo contestato in sede ispettiva, finalizzata a sterilizzare il corrispondente incremento ex art. 15, c. 5 (parte stabile), mantenuto in sede di costituzione del fondo;
 - a vincolare la somma di € 22.227,86 fine di sterilizzare la mancata riduzione del fondo, di cui all'art 9 comma 2 bis (12,31% anno 2014), a seguito del mantenimento nel fondo dei sopracitati € 180.567,30;
- i. si dà atto che le risorse disponibili per la contrattazione sono pari ad € 82.537,75, il cui utilizzo sarà deciso nella prossima sessione negoziale con le Organizzazioni Sindacali.

DA

